

[Accedi all'area riservata](#)

Seguici su



Cerca

[Homepage](#) / [Notizie](#)/ [FORMAZIONE CONTINUA: IL DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO NON ABROGA IL PRINCIPIO DELL'ANNUALITA'](#)

FORMAZIONE CONTINUA: IL DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO NON ABROGA IL PRINCIPIO DELL'ANNUALITA'

05/10/2022

In vista dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all'assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, si evidenzia che il differimento del termine stesso non comporta l'abrogazione del principio dell'annualità della formazione. Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti.

[Revisione legale](#)[Modulistica](#)[FAQ](#)[Commissione centrale](#)

Contatti

Revisione legale

Piazza Dalmazia, 1 - 00198 Roma (RM)

Assistenza telefonica 366-9331590

(ogni Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

Apertura al pubblico

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L'APERTURA AL

PUBBLICO E' SOSPESA FINO A DATA DA

DESTINARSI.

Help Desk Revisione Legale

[Modulo richiesta informazioni](#)[Mappa del sito](#) [Link utili](#) [Bibliografia](#) [Glossario](#) [Sito archeologico](#) [Copyright](#) [Privacy](#) [Termini E Condizioni](#)